

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283. (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione approvata)</i>	83
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)</i>	88

INTERROGAZIONI:

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di <i>call center</i> Uptime Spa	75
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	92
5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale	75
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	93
5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi	75
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	94

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede alla relatrice, che ha svolto ieri la sua relazione introduttiva sul provvedimento, se voglia illustrare alla Commissione la propria proposta di deliberazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustrando la sua proposta (*vedi allegato 1*), già messa a disposizione dei colleghi, osserva, in particolare, che i rilievi proposti sono volti essenzialmente a rafforzare l'effettività e l'efficacia delle clausole sociali, a protezione dei lavoratori, anche nei casi di cambio di appalto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che i deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti hanno presentato una proposta alternativa di deliberazione (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione della relatrice, richiama i contenuti della proposta alternativa di deliberazione di cui è firmatario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di deliberazione della relatrice (*vedi allegato 1*), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, su richiesta del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-08205 Gneccchi è rinviato alla prossima settimana.

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco D'UVA (M5S), con riferimento alla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, ritiene che non sia corretto sfruttare la necessità di continuità per giustificare la proroga del Comitato di verifica delle cause di servizio. Pur dichiarandosi consapevole che, a causa del notevole ritardo con il quale è stata calendarizzata la sua interrogazione, presentata nel 2013, sono scaduti i termini della proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio, manifesta in ogni caso la propria insoddisfazione per la risposta della sottosegretaria in quanto dalla risposta sembrerebbe evincersi che le procedure per la ricostituzione del Comitato per il quadriennio 2016-2019 non si siano ancora completate.

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonella INCERTI (PD), ringraziando la sottosegretaria per l'accuratezza dei dati forniti, si dichiara soddisfatta della risposta, in quanto l'INPS ha reagito positivamente alle sollecitazioni in ordine alla scelta di nuove modalità procedurali per risolvere il problema dell'eccessiva lentezza dei tempi di pagamento delle indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani.

Tali misure, a suo avviso, favorendo la corretta applicazione degli strumenti a disposizione del programma, concorreranno a permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'iniziativa, anche alla luce della decisione recentemente assunta di prorogarne la durata fino al 30 giugno 2016.

5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di call center Uptime Spa.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, si dichiara soddisfatta di avere appreso della volontà del Governo di monitorare la situazione dei lavoratori coinvolti, ricordando che si tratta di novantatré dipendenti assunti già da quindici anni, con una esperienza che non merita il trattamento loro riservato. Ritiene, tuttavia, necessario rafforzare le tutele per i lavoratori impiegati nelle attività di *call center*.

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria per gli elementi informativi forniti, si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto essa non reca alcuna proposta di soluzione delle problematiche evidenziate nella sua interrogazione. Osserva, in particolare, che gli assistenti bagnanti e gli istruttori di nuoto, a fronte di uno stipendio mensile di circa mille euro, sono impegnati fino a dodici ore al giorno e sono privi delle tutele assistenziali e previdenziali assicurate alla generalità dei lavoratori. Rileva che, a tale situazione, si deve aggiungere la responsabilità penale, in caso di danni occorsi ai bagnanti. Sollecita, pertanto il Governo, a trovare una soluzione per tali lavoratori e per le altre categorie le cui professionalità sono sfruttate dal CONI. A tale proposito, preannuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione, che spera sia condivisa anche dagli altri gruppi, al fine di impegnare il Governo ad adottare le misure idonee al superamento di tale inaccettabile situazione.

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Camilla SGAMBATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria, avendo constatato che l'accordo quadro, firmato lo scorso 8 marzo si fa carico della situazione denunciata nella sua interrogazione.

Giudica positivamente gli impegni del Governo sulla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga ai lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi nonché sulla prosecuzione del programma « Scuole belle », che permetterà agli stessi lavoratori di continuare ad essere impegnati nella loro attività. Invita, tuttavia, il Governo a verificare il funzionamento della cosiddetta « banca ore », in base alla quale, a causa dell'obbligo di recuperare le ore, i lavoratori spesso sono convocati con brevissimo preavviso per svolgere prestazioni anche per poche ore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione sul nuovo testo

unificato della proposta di legge Atto Camera n. 338 e delle proposte di legge abbinate, recante interventi per il settore ittico, avrà luogo in una seduta da convocare la prossima settimana.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che la pesca da sempre rappresenta una risorsa e un'opportunità per l'economia italiana, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese. Si tratta di un settore che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro. L'Italia con 12 mila imbarcazioni rappresenta circa il 14 per cento della flotta europea. La crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico. Negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. Un settore, dunque, a grave rischio di sopravvivenza, dovuto soprattutto al fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi delle produzioni continuamente in crescita, riduzione dei ricavi che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo ed in mare. Osserva che il provvedimento che la Commissione si appresta dunque ad analizzare tende proprio a mettere in atto una serie di misure a sostegno del settore al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto per i giovani.

È, a suo giudizio, da sottolineare che il settore ittico è già stato oggetto di numerosi interventi importanti nel provvedimento AC 3119 approvato dalla Camera lo scorso 18 febbraio e ora in corso di discussione al Senato denominato « Delege al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura ».

Nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di ventotto articoli, rileva che, sulla base dell'articolo 1, il provvedimento è volto ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. L'articolo 2 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico che razionalizzi e semplifichi le disposizioni vigenti in materia di pesca e acquacoltura e introduca le modifiche necessarie.

Osserva che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse di cui al successivo articolo 22. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza delle imprese nonché di ristrutturazioni finanziarie e produttive; alla realizzazione di società miste e di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi; al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologici; alla realizzazione di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione del capitale di rischio, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'individuazione degli interventi da finanziare è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanati con cadenza biennale.

Rileva che sulla base dell'articolo 4, che modifica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, i finanziamenti del Fondo sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura e sono volti alla realizzazione di programmi finalizzati alla tutela del consumatore; alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale; alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla di-

vulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente. Il medesimo articolo 4, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, dispone, al comma 2, l'applicazione all'imprenditore ittico, in quanto compatibili, delle disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, oltre che, come già previsto dal testo vigente dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012, di quelle applicabili all'imprenditore agricolo. Conseguentemente, i successivi commi 2-*bis* e 2-*ter* provvedono a modificare, rispettivamente, l'articolo 1, primo comma, della legge n. 250 del 1958 e l'articolo 4, comma 2, della legge n. 413 del 1984, ai fini dell'estensione ai familiari componenti l'impresa, che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato, del diritto a fruire degli assegni familiari e dell'iscrizione presso l'INPS, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e presso l'INAIL.

Passa, quindi, all'articolo 5, che dispone la definizione, nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, degli obiettivi strategici, da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a cui è destinata una quota dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, di cui almeno il 30 per cento è finalizzato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6 modifica la disciplina dei distretti ittici, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tec-

nico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Segnala che, sulla base del comma 2, i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti. L'individuazione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività in esame è rinviata ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 7, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 8, le attività di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. L'articolo 9 dispone che almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca è riservato, in sede di riparto, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva che l'articolo 10, sulle licenze di pesca, da un lato, interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa, da versare ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella

licenza di pesca, dall'altro lato, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

Passa all'articolo 11, che disciplina gli aspetti della commercializzazione dei prodotti della pesca, stabilendo, in particolare, la possibilità per gli operatori di utilizzare cassette *standard* e l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, che dispone l'estensione ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura delle iniziative in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, previste dalla legge n. 144 del 1999. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei destinatari degli interventi, delle spese ammissibili e dei progetti finanziabili.

L'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. La disciplina di attuazione della norma è rinviata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La pesca è tra i settori inclusi nella disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga. In

particolare, da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha destinato, all'articolo 1, comma 307, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fino a diciotto milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca nel 2016.

L'articolo 13 vuole però garantire un ammortizzatore sociale stabile: nel comparto ittico manca infatti un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine nonché garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, impreveduto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Il decreto legislativo n. 148 del 2015 con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali non soddisfa in nessun modo la necessità delle imprese e lavoratori del settore pesca professionale in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi da tale provvedimento. Dalle audizioni effettuate in XIII Commissione durante l'iter del provvedimento in esame è stato rilevato come sia il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo che le rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividano l'esigenza di dotare anche il settore della pesca di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali può accedere il comparto agricolo (CISOA). Va sottolineato che un

nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi ad esempio sulle condizioni di sicurezza del lavoro e della salvaguardia della vita umana in mare: infatti molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteo-marine proibitive, come purtroppo oggi avviene per la necessità di realizzare comunque un minimo di reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo. Ritiene, quindi, che questa misura sia da guardare con estremo favore da parte della nostra Commissione.

Rileva che l'articolo 14 introduce disposizioni di favore in materia tributaria e fiscale, disponendo, in particolare, l'applicazione alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La norma, al comma 2, prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione alle medesime imprese del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori autonomi dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza alcuna limitazione del volume d'affari, in deroga al comma 57 del predetto articolo 1; la riduzione del reddito imponibile, nella misura pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà; l'applicazione di un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento. Il successivo articolo 15 dispone l'esclusione delle indennità e i premi per arresto definitivo, previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, dalla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, mentre l'articolo 16 prevede

l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande, sugli atti e sulla relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali, prevista per il settore agricolo, dall'articolo 21-*bis* dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Segnala che l'articolo 17 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali apposti le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, allo scopo di regolamentare le attività di pesca-turismo e quelle di ittiturismo, sulla base di principi specificamente indicati.

Si sofferma sull'articolo 18, che introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determini le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali. Il comma 2 dispone, da un lato, l'applicazione alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e, dall'altro, di una serie di disposizioni richiamate in modo dettagliato dalla norma medesima. Il comma 3, infine, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, in base al quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 218 del 2002, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Tale regolamento, sulla base della norma in esame, dovrà essere modificato dal Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarlo a quanto disposto provvedimento in esame.

Intende sottolineare come anche in ambito di sicurezza sul lavoro il settore della pesca si trovi in ritardo rispetto a altri settori, pur trattandosi di un settore a forte rischio infortunistico (2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea). Nell'ultimo rapporto annuale INAIL si legge che sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento sono accaduti a bordo delle navi e cinque gli infortuni mortali nella pesca, settore che annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabiliva che con decreti, da emanare entro trentasei mesi, si sarebbe provveduto a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, ma, ad oggi, i decreti non risultano ancora emanati.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, che deve aderire al sistema SISTRI. La norma prevede, inoltre, la predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con gli enti locali interessati, di progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci. Rileva che l'articolo 20 disciplina l'attività di vendita diretta al consumatore finale da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, mentre l'articolo 21 prevede la partecipazione alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rap-

presentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.

L'articolo 22 disciplina la pesca non professionale, mentre l'articolo 23 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina relativa agli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. I successivi articoli 24 e 25 intervengono, rispettivamente, nella procedura del rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura e in quella per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di acquacoltura. Segnala poi che, sulla base dell'articolo 26, i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. La medesima norma dispone poi l'inserimento delle imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, tra le imprese energivore, per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di una successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità.

L'articolo 27 dispone l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. L'articolo 28 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sop-

pressa sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, continua a svolgere le sue funzioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ed è integrata da due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

Segnalato che l'articolo 29, infine, interviene nella disciplina relativa alla pesca del tonno rosso, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, preannunciando l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali questioni che saranno segnalate nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.55.

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 marzo, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi

dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga, fino al 30 aprile 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva nei termini testé indicati.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

richiamati i principi e criteri direttivi della delega legislativa fissati dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11;

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), della legge delega prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

considerato che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ddd*),

della legge n. 11 del 2016 richiede che il decreto legislativo assicuri la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, la promozione della continuità dei livelli occupazionali, la semplificazione e l'implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

ricordato che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera

è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *ggg*), della legge delega richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

richiamato il proprio parere, espresso il 7 ottobre 2015, sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

considerato che, in tale parere, a fronte dell'obbligo per i soggetti pubblici e

privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house*, si era segnalata l'esigenza di rafforzare le garanzie per i lavori attualmente occupati in tali contratti, anche attraverso l'introduzione di « clausole sociali »;

osservato che l'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), dello schema in esame, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali », le disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e ad agevolazioni finanziarie;

rilevato che l'articolo 30 del provvedimento, nell'individuare i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, prevede, al comma 4, che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

osservato che la formulazione di tale disposizione, pur essendo aderente al criterio di delega contenuto nella legge n. 11 del 2016, sembrerebbe consentire l'applicazione di contratti collettivi connessi con l'attività oggetto dell'appalto diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

considerato che l'articolo 95, comma 3, lettera *a*), del provvedimento prevede

che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

evidenziato che l'articolo 95, comma 13, del provvedimento stabilisce che, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indichino preliminarmente i criteri premiali che intendono applicare per la valutazione delle offerte in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, le piccole e le medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione;

rilevato che l'articolo 105 non pone limiti alla possibilità di subappalto, diversamente dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che stabiliva, per la categoria prevalente, un limite massimo pari al trenta per cento, essendo tale limite ora previsto solo per le categorie superspecialistiche;

osservato che l'articolo 105, comma 13, nel caso di lavori, servizi e forniture, prevede il pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista o al fornitore di beni o lavori qualora si tratti di una microimpresa o di una piccola impresa ovvero in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

considerato che l'articolo 174, comma 7, nel disciplinare l'esecuzione delle concessioni, stabilisce che, nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori pre-

visti dalla medesima disposizione e sostanzialmente analoghi a quelli indicati dall'articolo 105, comma 13, il concessionario sia liberato dall'obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente;

osservato che l'articolo 177, comma 1, dispone che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;

osservato che permane l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 7 ottobre 2015 sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, di rafforzare le garanzie per i lavoratori occupati nei lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, a fronte dell'obbligo per i soggetti titolari di tali concessioni di affidarne una quota pari all'80 per cento mediante procedura ad evidenza pubblica, in quanto la tutela della stabilità del lavoro, nonché dell'esperienza e della qualificazione dei lavoratori è particolarmente importante per attività che presentano condizioni di sicurezza critiche ed è parte integrante della qualità delle prestazioni sia nella manutenzione che nella progettazione;

ritenuto che tali obiettivi possano essere perseguiti attraverso lo svolgimento in via diretta dei lavori di manutenzione e dei servizi di ingegneria da parte dei concessionari, precisando, all'articolo 177, comma 1, che l'obbligo dell'affidamento dell'80 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante procedura ad

evidenza pubblica si riferisce alla parte di lavori e servizi non gestiti direttamente dai concessionari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), dopo le parole: « protezione sociale e del lavoro », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « , al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità », in modo da allineare la definizione ivi contenuta con le norme di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, e all'articolo 177, comma 1;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: « contratti collettivi », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « di cui al comma 4 »;

c) all'articolo 30, comma 4, si valuti l'opportunità di:

1) sostituire le parole: « nei lavori oggetto » con le seguenti: « nell'esecuzione »;

2) sopprimere le parole: « e quelli » e richiamare, per quanto attiene ai contratti collettivi aziendali, quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con norma di portata generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quale fa, peraltro, rinvio l'articolo 50, comma 2, del provvedimento;

d) all'articolo 50, si valuti l'opportunità di un miglior coordinamento tra le disposizioni del comma 1 e del comma 2, al fine di chiarire in modo univoco l'obbligatorietà dell'inserimento di clausole sociali nei contratti di concessione di appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi

natura intellettuale, con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera;

e) all'articolo 50, comma 2, si valuti la possibilità, qualora sussistano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di assumere come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, in linea con quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

f) all'articolo 84, comma 4, lettera *d*), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « e il rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 30, comma 4 »;

g) all'articolo 86, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *b*), sostituire le parole: « comma 3 » con le seguenti: « comma 4 »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « ai commi 2 e 3 » con le seguenti: « al comma 2 »;

h) al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori anche nei settori diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 95, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni della lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 95, al fine di ridurre l'importo della soglia al di sotto della quale è consentito fare ricorso, per l'aggiudicazione dell'appalto, al criterio del minor prezzo o, comunque, di ampliare le fattispecie nelle quali l'aggiudicazione può avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) all'articolo 95, comma 13, si valuti l'opportunità di prevedere che, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ddd*), siano introdotti criteri premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello

locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, nonché favoriscano la promozione della continuità dei livelli occupazionali, attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;

l) con riferimento alla disciplina del subappalto, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni dell'articolo 105, comma 5, al fine di introdurre un limite di carattere generale alla quota parte dei lavori e dei servizi che può essere subappaltata, in misura non superiore al trenta per cento, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 118, comma 2, alinea, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

m) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina della solidarietà nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei casi di pagamento diretto alla medesima impresa, al fine di rendere omogenea la normativa applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 105, comma 13, e quella riferita all'esecuzione delle concessioni, di cui all'articolo 174, comma 7;

n) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per la stabilità », si valuti l'opportunità di inserire la seguente: « occupazionale »;

o) con riferimento alla Cabina di regia da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 212, si valuti la possibilità di prevedere il più ampio coinvolgimento delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di garantire che nella ricognizione sullo stato di attuazione del codice siano adeguatamente valutate le ricadute occupazionali delle diverse procedure previste.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA
DAI DEPUTATI COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, TRIPIEDI,
DALL'OSSO E CHIMIENTI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

premesso che:

rispetto alle parti di competenza, in primo luogo, si richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), che, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali », disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

in particolare, il comma 3 dispone che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, che, per quanto attiene alla materia lavoristica, richiama in particolare le vigenti Convenzioni dell'OIL; sulla base del comma 4, inoltre, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

l'articolo 50 disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, materia oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*), della legge n. 11 del 2016. In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'im-

porto totale del contratto, prevedano clausole sociali volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

in termini di effettività della tutela, questa formulazione non sembra fornire reale copertura ai lavoratori e rischia di divenire una semplice operazione di facciata; il sopra richiamato articolo 30, comma 3 dispone, infatti, che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e appunto quelli derivanti dai contratti collettivi;

la norma, quindi, lascia sì intendere che qualora l'appalto di servizi di *call center* venga trasferito da una impresa ad un'altra, quella subentrante debba assumere il personale precedentemente impiegato senza soluzione di continuità, ancorché in realtà bisognerà invece tenere conto che l'obbligo di farsi carico del personale impiegato nell'appalto dipenderà anche da quanto previsto dai contratto collettivo nazionale di lavoro; tuttavia, sappiamo bene, che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro già prevedono una specifica

regolamentazione, specialmente nel settore dei servizi, ed essi sovente non dispongono in modo rigido l'obbligo della riassunzione, prevedendo in taluni casi un mero obbligo di informazione e consultazione sindacale, con il risultato di rendere vana l'applicazione della stessa clausola sociale;

le sopra indicate motivazioni erano state le medesime per le quali i deputati del gruppo M5S avevano richiesto, con apposito emendamento, la previsione di una clausola sociale che tenesse conto dell'esplicito obbligo di mantenere con l'appaltatore subentrante, i trattamenti economici e normativi previsti dal precedente contratto del lavoratore; peraltro, l'emendamento originario della maggioranza, uscito dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, prevedeva che in caso di cambio di appalto il rapporto di lavoro continuasse « con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti », tuttavia inspiegabilmente questa formulazione è stata successivamente modificata dalla stessa maggioranza fino a giungere a quella odierna, che non può che ritenersi flebile e non confacente alla reale necessità di garantire la continuità lavorativa,

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto legislativo.

ALLEGATO 3

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01561, l'onorevole Francesco D'Uva ed altri, dopo aver richiamato le norme che disciplinano la composizione e in particolare, la durata degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui scadenza naturale è stata prorogata consecutivamente sino al 31 dicembre 2015 da parte di specifiche disposizioni di legge, chiedono di sapere se il Governo intenda assumere iniziative per l'immediato ripristino del previgente termine di decadenza naturale dei componenti del suddetto Comitato, al fine di evitare che i componenti continuino a far parte dell'organismo collegiale percependo i compensi a loro spettanti, per un periodo più esteso rispetto all'ordinario arco temporale di durata dell'incarico previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Al riguardo, si evidenzia che le iniziative normative, dapprima il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e, successiva-

mente, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con le quali è stata prorogata la durata degli incarichi presso il Comitato sono state assunte al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Ciò premesso, si fa presente che, rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione parlamentare (26 novembre 2013), il termine originario è stato effettivamente esteso fino al 31 dicembre 2015, ma alla data odierna, la suddetta proroga degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio ha esaurito la propria efficacia, senza che sia intervenuto alcun successivo provvedimento legislativo di ulteriore prolungamento temporale delle cariche.

Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato un nuovo decreto con cui il Comitato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, viene ricostituito per il quadriennio 2016-2019.

ALLEGATO 4

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Incerti inerente ai tempi di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani, ricordo che l'INPS è stato coinvolto nel Piano di attuazione della Garanzia Giovani come ente « pagatore » dell'indennità di tirocinio. Questa attività è stata definita dal Ministero del lavoro come « attività istituzionale » in carico all'Inps e viene svolta senza oneri a carico delle regioni.

Infatti, con la determinazione commissariale n. 185 del 2014, è stato approvato uno schema-tipo di Convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e le regioni che attribuisce all'Inps il compito di erogare l'indennità di tirocinio ai giovani tirocinanti i cui normativi sono trasmessi all'Istituto medesimo, in via telematica, dalle regioni.

Alla data del 14 marzo 2016, risulta erogato dall'INPS il 90 per cento degli importi trasmessi dalle singole regioni e validati dalle Direzioni Regionali. In particolare, la percentuale dell'Emilia Romagna (93 per cento) risulta superiore a quella media nazionale.

Tuttavia, permangono casi di ritardo nei pagamenti dovuti principalmente a dati anagrafici errati ovvero dovuti ai casi di tirocinanti percettori di strumenti di sostegno al reddito, in relazione ai quali l'INPS deve verificare se riparametrare l'indennità di tirocinio o azzerarla.

Al riguardo, la necessità di una corretta indicazione dei dati anagrafici è stata più volte ribadita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con effetti positivi soprattutto per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna.

In particolare, la procedura di erogazione dell'indennità di tirocinio utilizza il CAP al fine della corretta individuazione della sede di lavoro e dell'ufficio postale cui inviare il bonifico. Se l'indicazione del CAP risulta generica o non corrispondente al comune indicato nella domanda, l'indennità non può essere erogata. Tale meccanismo opera solo in caso di mancata indicazione di un IBAN nella domanda. Per quanto concerne la regione Emilia Romagna, numerose sono state le domande inviate con l'indicazione generica del CAP con la conseguenza che, dalla data di stipula della Convenzione ad oggi, sono state respinte circa 1.500 richieste di pagamento.

L'Istituto ha reso noto di aver, comunque, collaborato con la regione Emilia Romagna e il Ministero che rappresento, al fine di affrontare in un'ottica risolutiva le problematiche evidenziate.

In tal senso, d'intesa con il Ministero che rappresento e la regione, è stato ridefinito il controllo sui CAP generici, permettendo così il pagamento anche di quelle domande con indicazione del CAP non conforme a quanto statuito nella Convenzione, in applicazione di accordi intercorsi tra le regioni e uffici postali.

Da ultimo, l'INPS ha evidenziato che, alla data odierna, la regione Emilia Romagna ha inviato richieste di pagamento di indennità di tirocinio per un importo pari a 12.527.743,33 euro, delle quali 11.697.496,19 sono state pagate in favore di 9.624 tirocinanti. Le restanti domande sono in lavorazione.

ALLEGATO 5

**5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di
call center Uptime Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Labriola inerente alla situazione occupazionale della società Uptime Spa rappresento che tale Società svolge attività di servizi di *call center* sulla base di un accordo di collaborazione con la SDA Express Courier Spa, interamente controllata da Poste Italiane Spa.

Al riguardo, da informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero che rappresento, è emerso che lo scorso 26 febbraio Uptime Spa ha dato avvio ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ad una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con la conseguente collocazione in mobilità di 93 lavoratori in forza presso la sede di Roma pari all'intero organico aziendale.

La società ha precisato che il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo è da ricondurre alla disdetta della fornitura del servizio di *call center* e *contact center* da parte del cliente SDA Express Courier Spa avvenuta il 29 dicembre 2015.

Poste Italiane Spa, interpellata al riguardo, dal Ministero dello sviluppo economico, ha informato che la gara per l'assegnazione dei servizi di *customer care*, ambito nel quale si collocano i precedenti appalti del gruppo Gepin Contact è tuttora in corso di svolgimento essendo in atto la verifica di congruità del offerte.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, Poste Italiana ha precisato che il criterio adottato

nella gara non è quello del prezzo più basso, ma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede una ponderazione del parametro economico con i parametri tecnico-qualitativi.

Poste Italiane Spa ha fatto presente, inoltre, di essere dotata di un albo fornitori dedicato ai servizi di *contact center* ed in tale ambito vengono periodicamente valutati i parametri economico amministrativi delle società iscritte proprio al fine di evitare la partecipazione alle Gare di soggetti che non abbiano le caratteristiche coerenti con l'erogazione di servizi di qualità.

Segnalo, inoltre, che la convocazione delle rappresentanze sindacali da parte della Uptime Spa ai fini dell'apertura dell'esame congiunto previsto dalla procedura di licenziamento, inizialmente fissata per il 4 marzo scorso è stata oggetto di una serie di richieste di rinvio sia da parte delle rappresentanze sindacali sia da parte della società.

Faccio, inoltre, presente che il 16 marzo scorso è stata deliberata la messa in liquidazione della società Uptime con cessazione dell'attività prevista per il prossimo 30 giugno.

Da ultimo, nel sottolineare la rilevanza locale della vicenda, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a monitorare la delicata situazione dei lavoratori coinvolti, mettendo in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATO 6

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine alla tutela della posizione lavorativa degli assistenti bagnanti e degli istruttori di nuoto.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, si connotano per l'assenza di finalità lucrative, devono, inoltre, essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal medesimo CONI. Tali caratteristiche delineano, pertanto, una netta differenziazione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche, da una parte, e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro, dall'altra.

In ordine al regime giuridico applicabile ai « collaboratori » sportivi rappresento che bisogna fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale articolo infatti considera « redditi diversi », e dunque non di lavoro, quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche. In proposito, si precisa come l'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 207 del 2008 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 67, sancendo che « nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » debbano essere annoverate altresì « la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività

sportiva dilettantistica ». Ne consegue che l'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi trova applicazione anche con riferimento alle attività svolte in forma dilettantistica dagli istruttori allenatori e assistenti bagnanti che operano all'interno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Va da sé che, qualora l'attività svolta dai soggetti in parola presenti le caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro, ad esse va applicata la disciplina lavoristica e la regolamentazione dettata dai contratti collettivi.

Tuttavia la difficoltà di inquadramento delle collaborazioni di cui si discute determina evidentemente delle sostanziali ricadute sul piano della tutela lavoristico/previdenziale applicabile agli operatori del settore di riferimento.

A fronte di tale situazione, il Ministero che rappresento ha segnalato l'opportunità di promuovere iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale in favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica.

Allo stato, risultano all'attenzione del Parlamento molteplici proposte di legge finalizzate a fornire una più esaustiva regolamentazione del settore, nonché ad introdurre anche per i collaboratori delle società sportive dilettantistiche una forma di copertura previdenziale ed assistenziale.

ALLEGATO 7

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Sgambato e altri, concernente la regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi, voglio ricordare che in data 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo quadro teso a far fronte alla problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex Isu e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole.

A fronte dell'impegno assunto dalle aziende a ripristinare le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori vigenti al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – si è impegnato ad utilizzare, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 marzo 2016, complessivamente 450 milioni di euro per lo svolgimento da parte del personale adibito alle pulizie nelle scuole di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici.

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di qualifica-

zione professionale i cui contenuti e le cui modalità sono stati definiti in un apposito piano, approvato il 3 giugno 2014.

A seguito dell'accordo ministeriale del 5 maggio 2014 i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno autorizzato, con decreto del 10 luglio 2014, la concessione del trattamento di CIG in deroga nei confronti di 18.053 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1151 dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014.

Con successivo decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, è stato autorizzato un ulteriore periodo di concessione del medesimo ammortizzatore sociale dal 1° luglio al 20 luglio 2014, in favore di 11.981 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1137 dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi.

Informo, inoltre, che, sulla base dell'accordo ministeriale del 6 agosto 2015, è attualmente in corso l'istruttoria relativa alla concessione del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015 che interessa quarantasette imprese impegnate nell'ambito del programma « scuole belle », tra cui anche la società cooperativa Meridionale Servizi.

Lo scorso 8 marzo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori e le imprese impegnate nel programma « scuole belle », con il quale il Governo ha confermato la disponibilità a so-

stenere la prosecuzione del programma sino al 30 novembre 2016, anche mediante un apposito intervento normativo.

È stata, altresì, prevista la disponibilità da parte del Ministero che rappresento a convocare le imprese per la sottoscrizione di un verbale di accordo governativo finalizzato al ricorso al trattamento di CIG in deroga, per il periodo di sospensione dell'attività didattica e, comunque, non oltre i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero che rappresento provvederà, pertanto, alla convocazione del-

le parti per la sottoscrizione del predetto verbale di accordo successivamente all'acquisizione delle relative istanze aziendali ad oggi pervenute solo parzialmente.

Da ultimo, faccio presente che ad oggi non risulta agli atti dei competenti uffici che rappresento alcuna documentazione relativa a denunce di irregolarità delle posizioni assicurative e contributive dei lavoratori dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi denunciate dagli onorevoli interroganti.